

Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Io Sottoscritto/a

PRESENTO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, **“Progetto di del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori e d’opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl.**

Con la presente si esprime parere **CONTRARIO** alla realizzazione del progetto "Badia del Vento" secondo le motivazioni qui riportate.

Osservazioni paesaggio	2
Art. 142. Aree tutelate per legge	2
“Sentenza T.A.R. Emilia Romagna su eolico in Appennino: annullate VIA positiva e autorizzazione unica ex DLgs 387/2003, applicabilità art. 142 comma I lett. d) DLgs 42/2004, aree contermini ai sensi dall'art. 152 DLgs cit. e art.14.9 DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Note introduttive e sentenza.	2
Decreto Legge n. 50 del 15 maggio 2022	8
ELENCO BENI ARCHITETTONICI TUTELATI	9
DA 0 A 3 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	9
DA 3 A 5 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	9
DA 5 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	10
ELENCO AREE PROTETTE TUTELATE	10
DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	10
ELENCO CENTRI E NUCLEI STORICI	11
DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	11
Osservazioni VIncA	19
Osservazioni impatto sull'avifauna	20
Osservazioni impatto sulla chiropterofauna	21
Conclusioni	26
Bibliografia	28
ALLEGATO A – Foto	30
BENI ARCHITETTONICI TUTELATI	30
DA 0 A 3 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO	30
DA 3 A 5 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO	36
DA 5 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO	43
AREE PROTETTE TUTELATE, CENTRI E NUCLEI STORICI	49
DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:	49

Osservazioni paesaggio

Come indicato dalla ditta FERA, l'area per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto si sviluppa per una lunghezza di circa 2950 metri e una quota compresa tra 1045 m e 1147 m slm.

Nel documento SCHEDE OSTACOLI VERTICALI si ricava che le 7 pale eoliche sono collocate da progetto con precise coordinate WGS84:

AG01 LATITUDINE 43° 45' 31" LONGITUDINE 12° 9' 20" con quota base 1076 m slm e quota sommità 1256 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG02 LATITUDINE 43° 45' 40" LONGITUDINE 12° 9' 35" con quota base 1103 m slm e quota sommità 1283 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG03 LATITUDINE 43° 45' 37" LONGITUDINE 12° 9' 51" con quota base 1132 m slm e quota sommità 1312 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG04 LATITUDINE 43° 45' 25" LONGITUDINE 12° 10' 3" con quota base 1082 m slm e quota sommità 1262 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG05 LATITUDINE 43° 45' 17" LONGITUDINE 12° 10' 10" con quota base 1080 m slm e quota sommità 1260 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG06 LATITUDINE 43° 45' 7" LONGITUDINE 12° 10' 11" con quota base 1062 m slm e quota sommità 1242 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m di altezza;

AG07 LATITUDINE 43° 44' 57" LONGITUDINE 12° 10' 15" con quota base 1034 m slm e quota sommità 1214 m slm comprensiva di torre eolica di 180 m altezza.

La quota sommità – senza contare una eventuale maggiorazione non conteggiata dell'altezza dovuta alla posa delle pale eoliche sopra piazzole fuori terra - è quindi con tutta evidenza superiore ai 1200 m slm. Tutti gli aerogeneratori sovrastano la quota dei 1200 metri slm tutelata per legge con l'art. 142 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

...

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

...

Al riguardo si cita la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna sul caso dell'impianto eolico della Biancarda in http://www.studiolegaleangeluccidonati.it/page_1384599795527/index.php

“Sentenza T.A.R. Emilia Romagna su eolico in Appennino: annullate VIA positiva e autorizzazione unica ex DLgs 387/2003, applicabilità art. 142 comma I lett. d) DLgs 42/2004, aree contermini ai sensi dall'art. 152 DLgs cit. e art.14.9 DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Note introduttive e sentenza.

E' stata scongiurata per via giudiziale l'edificazione dell'impianto industriale eolico della Biancarda progettato per essere inserito in un contesto paesaggistico, naturalistico e storico testimoniale di assoluto rilievo dell'alto Appennino Cesenate.

Questa vicenda è esemplificativa di tante altre che si sono verificate e si vanno verificando lungo tutta la catena appenninica: la cronica penuria di vento che contraddistingue lo stivale spinge le industrie che operano nel settore eolico a proporre impianti di proporzioni sempre maggiori ad

altitudini sempre più elevate risalendo i versanti delle montagne fino ai crinali e a ridosso delle cime.

Nella fattispecie di cui si è occupato recentemente il T.A.R. Emilia Romagna, la Provincia di Forlì Cesena aveva espresso la VIA positiva - con conseguente rilascio dell'autorizzazione unica di legge - con riferimento ad un parco eolico che prevedeva n.13 aerogeneratori di 128 mt. (80 al mozzo) le cui fondazioni erano progettate ad un'altitudine media sul livello del mare di 1160 mt.. In particolare, per tre basamenti, si prevedeva la loro collocazione appena al di sotto dei 1200 mt. che - come è noto - costituisce la soglia al di sopra della quale opera il vincolo paesaggistico di inedificabilità in Appennino (art. 142 c.1° lett. d) DLgs 42/2004).

La collocazione delle torri sulle tavole orografiche al di sotto della curva di livello dei 1200 era bastata alla competente Soprintendenza per escludere la vigenza del vincolo montano (art. 142 cit.), circostanza che aveva aperto la strada alla VIA positiva.

Italia Nostra e WWF Italia hanno rappresentato al Tribunale Amministrativo la strumentalità e la sostanziale erroneità di questa lettura della norma, secondo la quale - banalizzando - si potrebbe benissimo opinare la violazione del vincolo per la realizzazione di un modesto annesso agricolo a 1200 mt., ma non per l'edificazione di un aerogeneratore a 1190 mt. malgrado, con i suoi quasi 130 mt. di altezza, svetti ben al di sopra della soglia di legge e della maggioranza delle creste appenniniche.

L'estensore della sentenza ha colto esattamente questo punto avvalorando un'interpretazione della norma secondo canoni di logica e coerenza sia in rapporto ai suoi specifici fini di tutela del paesaggio montano con ciò che segnatamente lo caratterizza e cioè le cime e non solo il suolo; sia in rapporto al concetto di paesaggio secondo l'ormai pacifica e consolidata accezione di contesto d'insieme che comprende, oltre al resto, anche e soprattutto la "visuale" come percepibile da qualsiasi punto d'osservazione (da e verso); sia in rapporto alla necessità di attualizzare la lettura della norma giacché questa si origina in anni in cui non era ancora ipotizzabile dal legislatore una tecnologia quale quella eolica da realizzare in alta montagna.

L'analitico, quasi appassionato, argomentare del T.A.R. Emilia Romagna sul punto specifico - la cui lettura si raccomanda - ha il pregio dell'unicità, in quanto, almeno al momento in cui è stata depositata la sentenza (marzo 2013), non risultavano precedenti giurisprudenziali di sorta.

La sentenza, peraltro, accoglie anche la tesi delle associazioni ricorrenti volta far constatare che l'impianto impattava comunque anche altri vincoli che insistono sul territorio circostante e, in specifico, il vincolo ex art 136 lett. d) DLgs 42/2004 che copre la vicina area del Massiccio del Monte Fumaiolo; ciò per via indiretta in applicazione del meccanismo di verifica delle «interferenze paesaggistiche degli impianti eolici sulle c.d. aree contermini» in applicazione dell'art. 14.9 lettera c) DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dell'art. 152 DLgs 42/2004.

N. 00225/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01221/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazioni Wwf Italia Ong Onlus e Italia Nostra Onlus rappresentate e difese dagli avv. Paolo Donati, Piergiorgio Donati, con domicilio eletto presso Paolo Donati in Bologna, via Caprarie 7; contro

Provincia di Forlì- Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Dacci, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30; Comune di Verghereto, rappresentato e

difeso dall'avv. Lorian Maccari, con domicilio eletto presso Maria Anna Alberti in Bologna, p.zza S. Francesco 2; Comune di Sarsina, Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, Azienda U.S.L. di Cesena, Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente, Soprintendenza Per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, Servizio Tecnico Bacini Romagnoli - Regione Emilia Romagna; Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; nei confronti di

Ditta Biancarda S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola, Giuseppe Broccoli, Alessandro Martini, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in Bologna, via Dè Marchi, 4/2; Ditta In Vento S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Alessandro Martini, Simona Viola, Giuseppe Broccoli, con domicilio eletto presso Alessandro Martini in Bologna, via Dè Marchi, 4/2;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena n.126 del 22.03.2011 prot.gen.n.29357/2011 "procedura di valutazione di impatto ambientale (via) relativa al progetto di realizzazione del parco eolico Biancarda, in Comune di Verghereto e Sarsina, presentato da Biancarda srl e In Vento Srl, pubblicata sul bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna; nonché di tutti gli atti connessi e presupposti previa sospensiva (motivi aggiunti) -della delibera della Giunta Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena n.121 del 27.03.2012 prot.gen.30737/2011 "decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di realizzazione del parco eolico Biancarda, in comune di Verghereto e Sarsina, presentata da Biancarda srl e in Vento srl Adeguamento al provvedimento del TAR Emilia Romagna registro generale n.997/2011 depositata in data 16.12.2011"; -di ogni altro atto presupposto collegato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Forlì - Cesena e di Comune di Verghereto e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e di Ditta Biancarda S.r.l. e di Ditta in Vento S.r.l.;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

(omissis)

DIRITTO

Il ricorso originario è improcedibile perché gli atti con esso impugnati sono ormai integralmente, e definitivamente, sostituiti da quelli, egualmente non satisfattivi per le ricorrenti in quanto confermativi (previo motivato riesame) della v.i.a. positiva, posti in essere in ottemperanza alla misura cautelare. Su questi ultimi si concentra quindi l'interesse alla decisione.

Sulle caratteristiche, la consistenza, le dimensioni, la localizzazione e il posizionamento del progetto, delle singole torri, e dell'elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione, non vi è contestazione tra le parti. Sul punto è quindi pacifica in fatto la comune ricostruzione, cui si rinvia. Al di là della enfaticizzazione che tutte le parti fanno del rispettivo interesse (energetico e ambientale) pretendendone la prevalenza, le modalità della loro composizione sono normativamente regolate (anche con specifico riguardo agli impianti eolici) dal D.Lgs. 42/04 e dal D.M. 10.09.2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il cui allegato 3 reca i "Criteri per l'individuazione di aree non idonee".

La controversia introdotta con il primo motivo verte sostanzialmente sulla interpretazione dell'art. 142, 1° comma, lett d) del Codice Ambiente: «sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico:d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole».

Da essa dipende il giudizio sulla esattezza o meno del presupposto assunto dalla Soprintendenza a fondamento del suo parere favorevole, e cioè che il progettato parco eolico, ed anzi nessuno dei 13 aerogeneratori previsti, ricadrebbe in area vincolata ex art.142, 1°c. lett d) del Codice ambiente (D.Lgs 42/04). Tali aree tutelate, in cui ogni intervento è soggetto a previa valutazione di compatibilità paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sono vieppiù indicate, dall'allegato 3 (punto f) alle menzionate linee guida ex D.M. 10.09.2010, tra i siti preferenzialmente non idonei alla localizzazione di impianti di così rilevante impatto ambientale come quelli eolici.

Per cui la esatta rappresentazione delle caratteristiche normative dell'area (vincolata o no), da parte delle amministrazioni competenti alla valutazione dell'impatto, è a maggior ragione essenziale ai fini della legittimità della valutazione stessa.

Le ricorrenti censurano la presa d'atto della nuova collocazione di tutte le 13 turbine all'esterno del vincolo paesaggistico altimetrico (che interessa le aree di altitudine superiore ai 1200 mt. s.l.m.).

Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante.

Esse rilevano, incontestatamente, che le torri si ergeranno fino ad avvicinarsi o addirittura a superare in altezza la vette più significative del crinale (Monte Comero mt. 1371, Monte Castelveccchio mt. 1254, Poggio Biancarda mt. 1219), di fatto incidendo sulle visuali paesaggistiche più significative anche da distanze maggiori rispetto a quelle da cui è usuale l'osservazione di questo paesaggio appenninico.

La Provincia riconosce che l'elemento di novità, dal punto di vista progettuale, del lay out oggetto della presente valutazione, è dato dal fatto che tutte e 13 le pale dell'impianto eolico non ricadono all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ex art. 142, lett. d) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., per cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici non ha reso un parere finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente a tale aspetto.

Le resistenti propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo.

Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente.

Tuttavia, tale interpretazione palesa tutta la sia illogicità se solo si considerano le aberranti conseguenze cui essa conduce: mentre sarebbe sottoposto a previa valutazione l'impatto di un fienile a metri 1201 s.l.m., non lo sarebbe la costruzione di un condominio o di un grattacielo a quota 1199 s.l.m..

D'altronde, anche se oggetto della tutela sono "le montagne" (che ben possono essere intese, tuttavia, nel senso di ambiente montano), anche sotto il profilo letterale la norma è assolutamente esplicita nell'individuare la sua finalità nella tutela del paesaggio, affermando che i beni indicati, e quindi le montagne, «sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico», vale a dire in quanto formano o concorrono a formare un paesaggio di pregio.

Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano, lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo.

Una diversa interpretazione, che riferisca il limite dei 1200 metri s.l.m. al colmo delle costruzioni da edificare, oltre ad essere meglio supportata dalla lettura testuale della norma nella sua interezza, già sarebbe in grado di evitare le irragionevoli conseguenze applicative sopra descritte, e di meglio corrispondere a un criterio interpretativo finalistico – teleologico.

La norma risale a tempi largamente precedenti l'approvazione delle linee – guida per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (D.M. 10.9.2010), nei quali, pur essendo già disponibile una tecnologia di così rilevanti dimensioni, non era verosimilmente prevedibile e attuale la sua realizzazione su crinali montuosi.

Essa si pone a presidio della parte più caratterizzante e preziosa del paesaggio montano – le cime - per preservarlo da interventi idonei ad alternarne in modo significativo il profilo e la visuale a partire dai 1200 metri di altitudine s.l.m..

E' di palmare evidenza che l'allontanamento di pochi metri (sia in altitudine che in linea d'aria orizzontale) dalla linea altimetrica dei 1200 metri s.l.m. (e nella fattispecie dalla sommità del crinale a 1219 metri s.l.m.) non può in alcun modo evitare l'interferenza visiva con la visuale della montagna oltre quota 1200 (cioè quella godibile da e verso le posizioni poste su tale linea altimetrica ed oltre), ove il colmo delle vicinissime costruzioni superi di gran lunga quota 1200 rientrando quasi interamente in tale visuale protetta (ma anche quando non la raggiunga ma soltanto vi si avvicini).

Viceversa, l'interpretazione sostenuta dai resistenti non è compatibile con la finalità di protezione del paesaggio montano oltre quota 1200 s.l.m., che deve essere preservato da tutti gli interventi eccessivamente impattanti su di esso, a prescindere dal livello altimetrico delle fondazioni, sotto alcun profilo considerato dalla norma vincolistica, la quale, da un lato, ha per oggetto, come visto, il paesaggio e non il suolo, e, dall'altro, definisce i limiti geografico spaziali della tutela con esclusivo riguardo a tale oggetto, e non con riguardo alle caratteristiche (anche localizzative) degli interventi di cui prescrive la previa valutazione, le quali non vengono affatto prese in considerazione ai fini della delimitazione delle aree protette.

Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a “le montagne”, ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni.

Perciò, il punto dirimente tra sottoposizione o meno a tutela ex art. 142, comma 1, lett d) del Codice ambiente non è la quota altimetrica della base del manufatto (o del colmo dello stesso), ma la quota altimetrica del punto di osservazione (sopra o sotto i 1200 metri s.l.m.), cioè della posizione la cui visuale (da e verso altri luoghi) deve (o meno) essere preservata dalle interferenze visive che l'amministrazione preposta valuti incompatibili con le esigenze (paesaggistiche) di sua conservazione.

Tanto premesso, tale lettura dell'art. 142, comma 1, lett d) del Codice ambiente è, ad avviso del Collegio, l'unica compatibile con criteri di interpretazione letterale, logico - sistematica e teleologica delle norme di legge, e con la definizione del paesaggio come bene d'insieme recata dall'art. 131 del Codice ambiente.

Se la montagna per la parte eccedente i 1200 metri s.l.m. è sottoposta “alle disposizioni di questo titolo” (cfr. art. 142 Codice ambiente) per il suo “interesse paesaggistico” (non soltanto, ad esempio, geologico, idrogeologico o floristico), ciò significa che lo è in quanto paesaggio (secondo la definizione di contesto d'insieme che ne danno l'art. 131 del Codice ambiente e la pacifica giurisprudenza - es. T.A.R. Lazio Roma II quater 21.1.11 n. 686 e Corte cost. n.94/85, n. 359/85, n. 151/86 – amministrativa e costituzionale), che comprende non soltanto il suolo, il sottosuolo, l'habitat, ... ma anche, e forse anzitutto, la sua visuale come percepibile da qualsiasi (non soltanto da sopra ma, evidentemente anche da sotto quota 1200) punto di osservazione, nonché le visuali godibili da ogni punto della montagna sito oltre tale quota.

Se oggetto della tutela “ex lege” è anche la visuale della montagna, e dalla montagna, vi rientrano i con visuali che da qualsiasi punto di osservazione ricomprendano versanti e cime oltre quota 1200 metri; nonché le visuali godibili, verso il basso e verso l'alto, da tutte le linee altimetriche superiori a tale quota; tutti gli interventi che interferiscano in tali visuali, cioè la cui percezione visiva sia in esse ricompresa, sono soggetti alla previa valutazione paesaggistica per verificarne la compatibilità dell'impatto visivo.

Se le montagne oltre quota 1200 mt s.l.m. costituiscono paesaggio, meritevole di tutela ex art. 142/1° c. lett. d) D.Lgs. 42/04, come tali devono essere protette non solo dalle trasformazioni del loro proprio territorio interno al perimetro della linea altimetrica dei 1200 m s.l.m. in quanto posto al di sopra di essa, ma anche dalle interferenze visive che ne pregiudichino la bellezza panoramica, percepibile dai punti di osservazione inferiori ed esterni al perimetro stesso, inserendosi nel cono visuale che da essi si diparte ed alterandone in modo significativo il contesto visivo da essi percepibile. Egualmente deve essere protetta la visuale percepibile, verso valle e verso monte, dai versanti (e dalle cime) oltre quota 1200, perché anche il panorama godibile da tali privilegiate posizioni è parte del bene paesaggistico costituito dalla montagna oltre 1200 mt s.l.m. che è tale – secondo la definizione di bene d'insieme che del paesaggio reca l'art. 131 D.Lgs. 42/04 – sia per la sua bellezza intrinseca come oggetto di visuale che, per il panorama che offre all'intorno, come punto privilegiato di osservazione del medesimo.

Del resto, se le bellezze panoramiche suscettibili della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli da 138 al 141 del Codice Ambiente, sono “considerate come quadri”, e comprendono pure “quei punti di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (cfr. art. 136 lett. d del Codice), tale concezione non può non essere comune a quelle più specifiche bellezze panoramiche (come le montagne oltre i 1200 mt) che, nell'ambito della categoria, si individuano per essere dichiarate di notevole interesse pubblico per definizione legislativa, senza cioè che occorra la apposizione del decreto di vincolo; in altre parole, nessuna “ratio” potrebbe giustificare una protezione minore per quelle tutelate “ope legis”, rispetto a quelle vincolate con apposito D.M.

Per le stesse ragioni, esse (le montagne per la parte eccedente i 1200 mt. s.l.m.) sono anche oggetto della speciale ulteriore forma di tutela (indiretta), prevista dall'art. 152 del Codice ambiente, nei confronti di “condotte e impianti industriali e di palificazioni ... in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'art. 136”, con “la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti, le quali ... valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo titolo”.

Che la norma riguardi anche i beni protetti “ex lege” (ex art. 142) è confermato dal suo secondo comma, che, pur non modificando l'ambito di estensione oggettivo della tutela ma recando solo una mera disposizione procedimentale (“la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze”), contiene un riferimento testuale all'art. 142, nella implicita ma evidente presupposizione che anche ad esso si riferisca il precedente primo comma.

Lo conferma del resto (cfr. quarto motivo di ricorso) l'art. 14.9, punto c), del citato D.M. 10.9.2010, che prevede la obbligatoria partecipazione del MIBAC, per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 152 del Codice ambiente, nell'ambito della Conferenza per l'autorizzazione unica degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, ogni qual volta l'impianto da realizzare sia localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. lgs. 42/04”, senza distinguere affatto tra vincoli “ope legis” (ex art. 142) e vincoli imponibili con D.M. (ex art. 136).

Anche sotto tale profilo, dunque, l'indagine sull'impatto visivo, che la Soprintendenza ha svolto nell'ottica di protezione delle visuali della (e dalla) vicina area protetta del Monte Fumaiolo (D.M. 30.12.97), doveva essere estesa alla protezione delle visuali del (e dal) Poggio della Biancarda oltre quota 1200 mt. e cime circostanti, benché i basamenti delle torri siano posizionati appena sottoquota. Tale omissione integra un chiaro difetto dell'istruttoria dovuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 del Codice ambiente, anche se fosse vera la affermazione che il parco eolico non insista in area vincolata ex art. 142, 1° comma, lett d), bensì soltanto in area contermini e in vista della stessa come ritengono i resistenti.

Invece tale indagine è stata limitata (come è agevole rilevare dalla lettura dei pareri 16.2.11 e 9.2.12 della Soprintendenza) alla adiacente area del Monte Fumaiolo, oggetto di tutela specifica ex D.M. 30.12.97 ai sensi dell'art. 136 lett d) del D.Lgs. 42/04 e quindi della tutela indiretta ex art. 152, mentre la Soprintendenza ha ritenuto erroneamente di esserne dispensata con riguardo al Poggio della Biancarda, solo perché i basamenti di tutte le 13 torri sono posizionati poco al di sotto della quota altimetrica dei 1200 metri sul livello del mare, e quindi in area ritenuta non tutelata dall'art. 142.

Si noti che sul progetto originario la Soprintendenza, ritenendosi abilitata ad esercitare i suoi poteri perché alcune torri fondavano oltre i 1200 mt s.l.m., aveva espresso un parere fortemente negativo in data 14.1.2010 sullo specifico aspetto delle visuali del Poggio della Biancarda, aspetto poi tralasciato, come si è visto, sull'erroneo presupposto che lo spostamento di pochi metri al di sotto la dispensasse da tale esercizio di potere (il che non è – ripetesi – sia perché le torri si trovano ugualmente in area vincolata ex art. 142, 1° c., lett. d) Codice Ambiente, sia perché, comunque, tale area è oggetto della tutela indiretta ex art. 152 dello stesso codice ed art. 14 D.M. 10.9.2010).

Tale erroneo presupposto vizia l'intero procedimento (in via diretta il parere della Soprintendenza e in via derivata gli atti successivi) e comporta l'accoglimento del motivo primo aggiunto (violazione art.142 D.Lgs. 42/04 e travisamento), secondo (contraddittorietà con precedente parere), quarto (violazione D.M. 10.9.10) e terzo (difetto di istruttoria).

Tale soluzione sconta evidentemente il rigetto delle eccezioni di inammissibilità per tardività, difetto di legittimazione delle ricorrenti e sconfinamento nel merito insindacabile.

In particolare: - la notificazione dei motivi aggiunti avverso la DGP 121/12 è avvenuta il 22.6.12, ovvero entro il termine decadenziale rispetto alla pubblicazione sul BUR. n.71 del 26.4.12 ma non rispetto a quella sull'Albo Pretorio: secondo la concorde giurisprudenza formatasi in tema di “concorrenza di più forme di pubblicizzazione”, la presunzione di conoscenza opera solo dopo che tutte siano state esperite purché previste dalla legge (cfr. Cons. Stato 2615/05, art. 16/3° c. L.R. 9/99 e art. 27 D.Lgs. 152/06);

- la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale nazionale, individuate con DM Ambiente 20.2.87 ex art 13 legge n.349/86, è pacifica in giurisprudenza e fonda sull'art. 18, comma 5, della medesima legge;

- la censura esaminata ed accolta non involge alcuna interferenza con valutazioni e scelte di merito dell'amministrazione, limitandosi a verificare la erroneità di un presupposto in diritto, la erronea interpretazione di norme di legge, e la omissione di una istruttoria doverosa.

Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti va accolto con assorbimento dei motivi non esaminati.

Le spese del giudizio vanno compensate, atteso il carattere interpretativo della controversia. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), Bologna, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;*
- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla tutti gli atti con essi impugnati;*
- compensa integralmente le spese tra tutte le parti.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore”

Decreto Legge n. 50 del 15 maggio 2022

Un'altra norma da tenere presente nella procedura di autorizzazione degli impianti eolici è il recente Decreto Legge n. 50 del 15 maggio 2022 che all'articolo 6 riporta quanto segue:

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:

«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Nell'area compresa entro i 7 km dal progetto della ditta FERA sono inseriti i seguenti beni sottoposti a tutela:

ELENCO BENI ARCHITETTONICI TUTELATI

DA 0 A 3 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:

- Fabbricato rurale a Montebotolino, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di San Tommaso a Montebotolino, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine, canonica e annessi a Rofelle, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Santa Maria della Neve a Gattara, CASTELDELCI - RN -
- Torre di Gattara, CASTELDELCI - RN -
- Chiesa e canonica di San Biagio a Schigno, CASTELDELCI - RN -

DA 3 A 5 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:

- Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Fresciano, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Fresciano - BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Santa Sofia a Santa Sofia, BADIA TEDALDA - AR -

- Ex mulino con sorgente in località Gualchiera, CASTELDELCI - RN -
- Fabbricato rurale n. 56 in località Poggio Calanco, CASTELDELCI - RN -
- Fabbricato rurale n. 50 in località Poggio Calanco, CASTELDELCI - RN -
- Ponte vecchio medievale, CASTELDELCI - RN -
- Chiesa di San Daniele a Senatello, CASTELDELCI - RN -
- Torre campanaria e Chiesa di San Martino, CASTELDELCI - RN -
- Chiesa di Santa Maria in Sasseto, CASTELDELCI - RN -
- Chiesa e canonica di San Lorenzo a Bascio, PENNABILLI - RN -
- Torre di Bascio, PENNABILLI - RN

DA 5 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:

- Casa padronale, chiese e case coloniche a Monterotondo, BADIA TEDALDA - AR -
- Ex oratorio a Molino di Mezzo, BADIA TEDALDA - AR -
- Ruder del castello, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di San Michele Arcangelo o parrocchiale, BADIA TEDALDA - AR -
- Antica torre feudale, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di San Bartolomeo a Caprile, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Santa Maria a Pratieghi, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Sant'Arduino a Cicognaia, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Sant'Arduino a Ca Raffaello, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di San Cristoforo a Stiavola, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa di Sant'Emidio a Viamaggio, BADIA TEDALDA - AR -
- Chiesa della Madonna del Presale, BADIA TEDALDA - AR -
- Madonna del rettangolo di neve in località Ca Romano, PENNABILLI - RN -
- Chiesa di Sant'Antimo, SANT'AGATA FELTRIA - RN -
- Chiesa della Madonna del Piano, CASTELDELCI - RN -
- Chiesa di Sant'Agata ed ex canonica a Fragheto, CASTELDELCI - RN -
- Eremo di Sant'Alberico in località Balze, VERGHERETO - FC -
- Chiesa e canonica di Santa Maria Assunta in località Balze, VERGHERETO - FC -
- Chiesa di San Tommaso e Leone a Colcellalto, SESTINO - AR -
- Chiesa di San Leone a Palazzi, SESTINO - AR -
- Oratorio della Rocchetta, SESTINO - AR -

ELENCO AREE PROTETTE TUTELATE

DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:

- Riserva naturale dell'Alpe della Luna
- ZSC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia
- ZSC-ZPS IT4090005 Fiume Marecchia a Ponte Messa
- ZSC-ZPS IT 4090006 Versanti occidentali e orientali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio
- Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello
- ZSC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere
- L'area naturale protetta di interesse locale Nuclei di Taxus Baccata di Pratieghi
- Riserva naturale Sasso di Simone

ELENCO CENTRI E NUCLEI STORICI

DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:

- Stiavola, Arsicci, Caprile, Rofelle, Pratieghi, San Patrignano, Fresciano di Sopra, Vallunga, Ca Raffaello, Cicognaia, Montebotolino, Tramarecchia, Sterpaia Vecchia, Ranco, Molino di Mezzo, Viamaggio, Santa Sofia, Badia Tedalda – NEL COMUNE DI BADIA TEDALDA (AR)
- Colcellalto – NEL COMUNE DI SESTINO (AR)
- Bascio – NEL COMUNE DI PENNABILLI (RN)
- Campo, Gattara, Senatello, Casteldelci, Fragheto – NEL COMUNE DI CASTELDELICI (RN)

Si rimanda all'Allegato tecnico A per le foto.

Forse al riguardo non è improprio citare anche l'articolo 136 del **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**.

Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Per la ricerca dei vincoli dei beni tutelati e delle aree tutelate sono state utilizzate le banche dati disponibili nei siti internet:

http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/beniculturaliepaesaggistici_start.jsp

il censimento ha interessato gli immobili e le aree oggetto di provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 364/1909 "che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e le belle arti", alla legge 778/1922 "Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", alla legge 1089/1939 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", alla legge 1497/1939 "Protezione delle bellezze naturali" al D. Lgs. 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", al D.P.R. 283/2000 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico" e, infine, al D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Le attività di censimento e di georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici sono state condotte per conto della Regione Toscana dal Consorzio LaMMA in collaborazione con le Soprintendenze territoriali sulla base del Protocollo di intesa 30 aprile 2004 sottoscritto dall'allora

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Regione Toscana e la Regione Toscana.

Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da:

- Cartografia digitale GIS oriented, che fornisce su supporto cartografico la georeferenziazione e poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo;*

- Data base "Beni", contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato;*
- Data base "Decreti", contenente le informazioni desunte dai singoli provvedimenti di Vincolo;*
- Catalogo "Immagini", contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati della pertinente documentazione agli atti (ad accesso riservato).*

Il sistema viene costantemente aggiornato sulla base dei dati relativi ai provvedimenti progressivamente adottati nell'ambito dei procedimenti di verifica dell'interesse culturale (beni appartenenti ad enti titolari di Demanio o ad enti pubblici, ecclesiastici e assimilati), di dichiarazione dell'interesse culturale (beni di proprietà privata), di adozione di prescrizioni di tutela indiretta a protezione di beni vincolati direttamente, di dichiarazione di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Per quanto concerne i beni paesaggistici, la base di dati utilizzata per censire e catalogare i provvedimenti è costituita dall'insieme dei Decreti di vincolo e, se unica fonte di dati o se reputati necessari per meglio identificare le aree vincolate, dai verbali delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali. La componente cartografica inerente i beni soggetti a decreto di vincolo paesaggistico è stata verificata e validata congiuntamente dalle Soprintendenze territoriali del MIBACT e dalla Regione Toscana anche ai fini dell'implementazione della DCR 37/2015 recante "Approvazione dell'Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico".

Per quanto concerne i beni culturali, architettonici o archeologici, la base di dati utilizzata per censire e catalogare i provvedimenti è costituita dall'insieme degli atti di tutela custoditi negli archivi dei vari uffici vincoli delle Soprintendenze presenti in Toscana. Dal 2004, tutti i provvedimenti emessi vengono direttamente forniti dall'Ufficio regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo agli Uffici competenti della Regione Toscana.

Avvertenza

Il sistema informativo non è da intendersi esaustivo di tutto il patrimonio culturale presente in Toscana, in quanto non comprende i beni, culturali o paesaggistici, ancora privi di un provvedimento esplicito di tutela, compresi i beni immobili culturali sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 12 del Codice, che non siano stati oggetto della procedura di verifica dell'interesse culturale – cit -.

vincoliinrete.beniculturali.it realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/> I beni culturali dell'Emilia-Romagna presenti nel sito sono georeferenziati, identificati e schedati dal Segretariato Regionale del MiC (ex Direzione Regionale) in collaborazione con le competenti Soprintendenze di settore e il Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi Geografici, Educazione alla Sostenibilità, Partecipazione della Regione Emilia-Romagna – cit -;

<http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/> Il progetto per il Censimento delle Chiese delle Diocesi italiane si inserisce per la CEI in un quadro più ampio di descrizione e valorizzazione dei beni culturali dei vari ambiti: storico-artistici, architettonici, archivistici e librari – cit - ;

<https://beweb.chiesacattolica.it/> Beni ecclesiastici in web, è la vetrina che rende visibile il lavoro di censimento sistematico del patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. - cit -;

Nella scelta dei centri e nuclei storici, abbiamo utilizzato gli strumenti urbanistici dei comuni indicati nell'elenco. Dei beni tutelati, dei nuclei e borghi storici e delle aree protette tutelate inseriti nell'elenco prodotto, esiste ampia documentazione bibliografica, schedatura presso gli enti pubblici competenti e presso i siti web indicati sopra. I beni sono vincolati con atti specifici. Ove manca l'atto specifico di tutela il bene si intende comunque tutelato ope legis – Dlg. 42/2004 –.

In aggiunta a quanto segnalato fino a questo punto, desideriamo inserire anche il Parco storico della Linea Gotica di Badia Tedalda, importante veicolo di valorizzazione del territorio. Nella presentazione ricavata dal sito web <http://www.parcostoricolineagotica.it/it/index.php> si legge:

il territorio di Badia Tedalda, disseminato di resti delle fortificazioni della Linea Gotica, un patrimonio storico conservatosi in un ambiente naturale intatto e suggestivo ...un sistema di accoglienza turistica che collega i resti della Linea Gotica con le altre emergenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche del territorio, proponendo un ventaglio di proposte valide per il turismo culturale, sportivo e scolastico ...un programma di iniziative e manifestazioni volte a favorire tanto il recupero della memoria locale, quanto l'educazione alla legalità e alla cittadinanza (specie tra i giovani) ...un progetto di valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali da considerarsi come un vero e proprio work in progress, destinato ad arricchirsi nel tempo sia con nuove iniziative, sia allargando il “territorio” grazie a collaborazioni con altri soggetti, pubblici e privati

Tra i diversi itinerari attraverso i luoghi del **Parco storico della Linea Gotica** sono presenti due percorsi nelle aree a ridosso e all'interno del sito individuato dalla ditta FERA per il progetto eolico. Sono i seguenti:

5) Montebotolino

Rofelle – Montebotolino

Itinerario che percorre una parte della frazione di Linea Gotica che attraversava il territorio di Badia Tedalda; lungo il percorso sono visitabili, oltre al grazioso borgo di Montebotolino, postazioni di artiglieria, casematte sotterranee e posti di comando.

6) Monte Faggiola

Rofelle – Monte Faggiola

Itinerario che consente di avvistare una casamatta sotterranea in buono stato di conservazione e poi di raggiungere in breve uno dei luoghi più panoramici di tutta l'area.

In maniera chiarissima, il percorso n. 6 descrive i valori ambientali, naturalistici, storici e paesaggistici del Monte Faggiola:

Si lascia l'auto a Ca' Lupardi, piccola frazione che - appena superata Rofelle - si incontra sulla destra della strada che sale verso Montebotolino. Qui la strada asfaltata finisce in un piccolo parcheggio poco prima delle ultime case. Subito oltre il parcheggio, a sinistra si sale sulla ripida sterrata che - tagliando tutto il pendio sud del M. Faggiola - arriva ad affacciarsi sul crinale tra il M. Prato Lama e il M.Faggiola (sentiero CAI n° 23 - km.1.2).

Al bivio si segue la strada sterrata verso sinistra fino ad uno slargo, dal quale, sempre a sinistra, tra i recinti di pascolo si stacca il sentiero vero e proprio che con ripida salita riguadagna il crinale fino a lambire il rimboschimento.

Poco prima di raggiungere la sommità del rilievo (km.1,9), una brevissima deviazione sulla destra (segnali giallo-blù del Parco) consente la visita a una delle casematte scavate nella roccia, utilizzate come deposito munizioni; lasciata la sterrata, si tratta davvero di percorrere pochi passi su una traccia di sentiero che, rispetto alla strada, scende leggermente fino all'imbocco della cavità. Anche questa, come altre casematte scavate nella roccia, presenta la caratteristica forma ad L, utile sia per migliorare il mantenimento delle munizioni in condizioni asciutte, sia per ridurre la possibilità che un proiettile nemico, anche casualmente, possa colpire direttamente il deposito.

Una volta tornati sulla sterrata, in pochi minuti di salita si raggiunge la sommità del Monte Faggiola (km.2.7), da dove si può godere di una splendida visuale. Il panorama a 360 gradi consente di cogliere in un grande abbraccio visivo tutte le montagne circostanti ed anche cime poste più in lontananza, come ad esempio i Sibillini, a sud-est. Interessante anche il colpo d'occhio sull'Alta Valmarecchia e l'Alpe della Luna; anche sul versante del Monte Faggiola che volge verso il Marecchia erano state ricavate diverse postazioni, delle quali però restano tracce meno evidenti che altrove...

Quanto descritto sopra è la conferma che dal Monte Faggiola – e dal resto dell'area indicata nel progetto eolico – la visione degli aerogeneratori alti 180 metri sarà evidentissima per una distanza e una circonferenza veramente ampia.

Nel documento RELAZIONE PAESAGGISTICA la ditta FERA sottolinea la non visibilità o parziale visibilità dell'impianto eolico da alcuni beni tutelati come risposta alle osservazioni degli enti pubblici fatti nella fase di assoggettabilità. L'articolo 6 del decreto 50/2022 sopraccitato non specifica però la visibilità del progetto eolico dal bene tutelato, ma solo la distanza di 7 chilometri dal perimetro di quest'ultimo.

Inoltre, è riduttivo a nostro avviso legare la visibilità o non visibilità del progetto eolico solo da alcuni punti specifici del territorio e da certe angolazioni come effettuato nella simulazione fotografica della ditta FERA. La presenza o meno dell'impianto eolico non si esaurisce in una porzione di luogo o di bene tutelato. Da un luogo o da un bene tutelato l'impianto eolico può risultare certamente invisibile, ma spostandosi solo di pochi passi e evitando di avere ostacoli visivi di fronte, l'impianto eolico può diventare automaticamente presente. A volte non nella sua interezza, ma comunque visibile. Oppure nella sua totale integrità strutturale. Insomma, un borgo storico non termina in una piazza, in una via o in un singolo edificio. Un edificio tutelato non si esaurisce in una porzione della struttura.

La visibilità dell'impianto eolico proposto è un dato oggettivo, non mitigabile. Non importa in che percentuale l'impianto interferisce con il paesaggio e l'ambiente. Se realizzato diventa ovviamente presente. Non diventano purtroppo elementi di mitigazione o rassegnazione neppure la nebbia o la giornata di brutto tempo come capita di leggere nelle relazioni dei progetti eolici industriali. Pure con il buio l'impatto paesaggistico potrà essere reale data la necessità di rendere visibili le pale con delle luci di segnalazione.

A pagina 134 della RELAZIONE PAESAGGISTICA si sostiene che *oltre i 5-8 km l'osservatore perde la percezione del dettaglio delle macchine, al punto che la sua percezione del paesaggio non viene influenzata in alcun modo*. Ci appare una tesi non condivisibile. Da almeno 20 chilometri dai rilievi limitrofi all'area individuata dalla ditta FERA per il suo progetto, si percepisce come un'intrusione nel paesaggio l'impianto eolico di Piobbico – PS -. E ancora come spiegarsi allora il caso di impianti eolici off-shore da realizzare il più possibile lontano dalla linea di costa – oltre le 12 miglia marine – per impedirne la visione e tutelare il paesaggio? Al riguardo riportiamo una riflessione dell'ex sindaco del Comune di Rimini Andrea Gnassi datata 20 novembre 2021 – archivio.comue.rimini.it/archivio-notizie/parco-eolico-lettera-del-sindaco-di-rimini-andrea-gnassi - nella quale si afferma che il paesaggio non è un valore negoziabile rispetto a un progetto eolico in mare definito “*sfregiante*”. Nello stesso documento, l'ex sindaco cita anche le “*terre malatestiane di Piero della Francesca*” come luogo azzardato per installare pale eoliche. Sono i luoghi identitari della Valmarecchia e i territori di confine tra Emilia-Romagna e Toscana coinvolti dalla presenza visiva del progetto eolico della ditta FERA. Un territorio fortemente interconnesso nei valori ambientali e storici, con emergenze paesaggistiche e culturali di rilevanza internazionale e con ottime frequentazioni turistiche. Un paesaggio riconoscibile, tipico, unico, che comincia dalla bassa e media valle del Marecchia in territorio riminese, fiancheggiato dalle prime propaggini appenniniche ricche di castelli, borghi storici, boschi, beni culturali che si conclude con il rilievo toscano dell'Alpe della Luna. Dal mare Adriatico lo sguardo spazia sul Monte Carpegna, sui Sassi Simone e Simoncello, sul Monte Fumaiolo, sul Monte Loggio e da questi monti si vede la costa romagnola e marchigiana. Impossibile evitare l'interferenza di 7 pale eoliche alte 180 metri.

Per rimarcare ancora di più questo concetto si riporta la notizia di un incontro avvenuto nel dicembre del 2020 tra l'allora sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Sestino e Lino Gobbi, presidente del Parco interregionale Sasso Simone-Simoncello-Carpegna.

Nel comunicato di Gnassi si legge: “*Un nuovo grande parco nazionale che si affaccia sulle terre di Piero della Francesca e del Montefeltro e arriva alla linea blu del nostro mare, del mare amato da Tonino Guerra. Di questo ho discusso ieri con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ho avuto il piacere di incontrare non nelle sale di qualche sede istituzionale, bensì circondati dalla bellezza del Parco Sasso Simone e Simoncello, una meraviglia di paesaggio, bellezza e incanto che unisce Toscana, Marche, la Romagna della Valmarecchia e il Montefeltro, proprio alle spalle della nostra riviera. Una vastità di verde incontaminato e bellissimo tra Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca e le Terre Malatestiane che scendono con la poesia di Tonino fino al mare. L'incontro con il presidente Giani, in collegamento con il presidente Bonaccini, è stato promosso dal presidente del Parco Lino Gobbi, con il sindaco del Comune di Sestino Fabio Dori. Abbiamo condiviso una sfida comune: quella di fare del Parco Sasso Simone e Simoncello un Parco Nazionale. Un percorso che nasce da una consapevolezza: il paesaggio italiano e i suoi spazi saranno un motore della rinascita post-Covid -...- La valorizzazione del paesaggio, del patrimonio*

naturale, storico, artistico è il miglior investimento che si possa fare per un nuovo slancio e un futuro di benessere, per avere economia e posti di lavoro attraverso le "miniere" italiane di bellezza. Al contrario, chi progetta ancora soluzioni fuori contesto, figlie di un post industrialismo già obsoleto ancora prima della tragedia Covid, di fatto ruba il futuro alle giovani generazioni. A due passi da Sasso Simone, pochi anni fa, era stato ipotizzato un impianto eolico impattante come e più di quello che oggi vorrebbero realizzare davanti alla nostra spiaggia. L'Italia ha già fatto in passato questo errore e cioè quello di sacrificare il paesaggio e la natura senza una pianificazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di aggrapparci al nostro patrimonio di bellezza, anche iniziando la sfida per l'istituzione del Parco Nazionale Sasso Simone e Simoncello. Dai 1200- 1400 metri si vede la linea blu del mare. E alle spalle ancora la meraviglia del Montefeltro e della Toscana. Pensarsi 'uno', integrati dal mare ai monti, rende più forte e più attrattiva la nostra terra nel mondo" - <https://archivio.comune.rimini.it/archivio-notizie/dichiarazione-del-sindaco-di-rimini-andrea-gnassi-66> -.

L'impianto eolico citato da Gnassi nel comunicato era stato progettato poco più a ovest rispetto all'area scelta dalla ditta FERA per le pale di Badia del Vento.

Il calcolo dell'area di impatto visivo assoluto teorico è stato fatto dalla ditta FERA con l'altezza della torre al mozzo del rotore - cioè 112 metri - in 67 chilometri con una circonferenza di oltre 400 chilometri. Ma se calcoliamo l'altezza complessiva di ciascuna pala eolica – cioè 180 metri – l'area aumenta a 108 chilometri per 670 chilometri di circonferenza. Sono distanze incredibili, ma è vero che dai crinali di diverse montagne del territorio tosco-romagnolo si percepiscono distintamente i grattacieli di Rimini alto 101,5 metri e di Cesenatico alto 118 metri, distanti in linea d'aria dalla vetta del Monte Carpegna 40 chilometri circa il primo e 50 chilometri circa il secondo. Così come si individua facilmente il Duomo di Firenze, alto circa 100 metri, da chilometri di distanza lungo alcuni tratti della Via degli Dei. Ciascuno dei tre esempi citati è ben più basso di 180 metri e non ha pale di 63 metri che ruotano.

L'area scelta dalla ditta FERA è facilmente e in più punti completamente o parzialmente visibile dalla SR 258 MARECCHIA, dalla SP 53 ALTO MARECCHIA, dalla SP 52 SESTINO CA RAFFAELLO, dalla SP 49 SESTINESE classificate nella PTCP della Provincia di Arezzo come arterie di interesse paesistico eccezionale e/o rilevante. Così come da alcuni tratti della SP 84 BIS VALPIANO MIRATOIO indicata strada panoramica dal PTCP della Provincia di Rimini.

Nel PIT della Regione Toscana all'allegato 1b **Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici**, nell'articolo 3.6 si consiglia di privilegiare “*soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio...*”. E' indubbio che con torri di 180 metri e la posizione panoramica del luogo non potrà esserci modo di evitare tali difetti sulle visuali da e verso l'area scelta dalla ditta FERA. Intorno al Poggio Val d'Abeto, al Monte Loggio, al Monte Faggiola sono presenti i rilievi del Sasso Simone e del Sasso Simoncello, del Monte Carpegna, del Monte Fumaiolo, del Monte Botolino, dell'Alpe della Luna, del Monte della Zucca, delle Balze di Verghereto e della Ripa della Moia. Da questi luoghi l'impianto eolico sarebbe percepito come una intrusione del paesaggio e dell'ambiente. Assumerà una forma aliena e predominante. E' una preoccupazione espressa anche dalla Regione Emilia-Romagna il cui territorio è a pochissimi metri dall'area scelta dalla ditta FERA. Nella relazione della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente presentata in fase di assoggettabilità in data 11/07/2022 l'ente scrive “*l'ambito di crinale interessato al progetto presenta un significativo valore paesaggistico. Considerata l'altezza degli aerogeneratori, pari ad*

oltre 180 metri, risulta una significativa intervisibilità dal territorio della Regione Emilia-Romagna". La nota continua osservando "che l'impatto visivo di queste strutture risulta difficilmente mitigabile".

Non si può ovviamente tralasciare l'aspetto della vicinanza con il confine romagnolo. Anzi, l'impianto eolico proposto sarebbe considerato come una intrusione negativa nel paesaggio della Valmarecchia che la provincia di Rimini tutela e valorizza nel suo strumento di programmazione urbanistica. Il PTCP dell'ente riminese afferma che *"il paesaggio è risorsa strategica non solo per il sistema dei luoghi notevoli, ma anche per le relazioni di più piccola scala fra tutte le forme diffuse che l'interazione uomo-ambiente produce nel territorio, e che a questo danno qualità, identità, memoria collettiva"*. Sulla Valmarecchia rafforza il concetto: *"...è necessario elevare la consapevolezza del valore di questo paesaggio a risorsa strategica per l'intero territorio riminese, non solo per il sistema dei luoghi eccezionali, ma anche per le relazioni determinate dall'interazione che l'attività umana produce..."*. Ancora la provincia di Rimini, per la Valmarecchia auspica la promozione di una *"democrazia energetica attraverso l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, una democrazia fatta di tanti piccoli impianti che consenta una progressiva autonomia energetica..."*.

Per i nostri territori di montagna, immaginiamo impianti da FER domestici per una vera autonomia diffusa, pannelli solari in ogni area biologicamente compromessa senza ricorrere al consumo di territorio e senza dover intaccare l'ambiente. Impianti a KM0 che non creano tensioni e scontri con le amministrazioni locali, che non intasano gli enti pubblici con procedure di impatto ambientale perché prive di impatto sull'ambiente, che non hanno bisogno di compensazioni e mitigazioni. Impianti che si calibrano sulle reali esigenze del territorio, senza chilometri di nuove reti elettriche, che lasciano la ricchezza prodotta tutta sul posto, creando lavoro vero e continuativo per sempre e non solo per pochi mesi. Ospitare impianti eolici industriali in aree integre di montagna crea manomissioni ambientali: 39448 mq l'area di intervento interessata al progetto FERA deducibile dal PIANO PRELIMINARE DI RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO; 82271 mc di sbancamenti in coltre e in scavo per l'impianto eolico e per la sottostazione elettrica come si evince dalle DISPOSIZIONI DI CANTIERE E STIME FLUSSI DI CARICO; 2942 viaggi di andata e ritorno di camion da cava, betoniere, veicoli eccezionali per il trasporto delle pale, dei cavi elettrici e la realizzazione della cabina primaria, dato indicato nel documento sopraccitato; 15274 mq di superfici di bosco da trasformare per viabilità, sottostazione e piazzole di montaggio e fondazioni in RELAZIONE AGROFORESTALE; poi ancora la trasformazione della viabilità minore di montagna e sentieri da trekking per le necessità di un cantiere a carattere industriale.

Le norme di tutela del territorio prodotte dagli enti pubblici sono puntuali, positive, interessanti e condivisibili quindi appare poi difficilmente conciliabile l'articolo 57 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico del Comune di Badia Tedalda se rapportato al progetto eolico previsto nei prati e pascoli di crinale. Secondo la norma di programmazione territoriale in quei contesti di montagna sono *"ammesse le sole costruzioni a carattere temporaneo per il ricovero stagionale di ovini, equini e bovini...da localizzarsi a una distanza minima di m.50 dalla linea di crinale e a una quota non minore di 10 m. dalla quota del crinale..."*. Stesse indicazioni riportate e rafforzate anche nel PTCP della Provincia di Arezzo.

Inoltre a nostro avviso, non deve mancare nella procedura di VIA la considerazione della presenza nelle aree limitrofe al progetto FERA di altri impianti eolici già in funzione: una decina circa di pale alte meno di 100 metri sparse qua e là; una macchina vetusta a due eliche; la pala imponente di

Poggio dei Prati non ancora in funzione. E ancora il progetto di due pale da 1 MW a Poggio dell'Aquila in fase di assoggettabilità a VIA regionale e un altro ipotetico di 13 pale di grossa taglia non ancora strutturato. Resteranno riconoscibili i caratteri peculiari indicati nel PIT dell'ambito di paesaggio Casentino/Valtiberina? Secondo noi no. E la perdita dei valori positivi andrebbe a coinvolgere anche i territori confinanti.

Osservazioni VInCA

La relazione della valutazione di incidenza ambientale (054vinca.pdf) non è completa e dettagliata.

La valutazione è stata effettuata solo ed esclusivamente sulla presenza di uccelli e chiroterteri in quanto, si legge nella relazione, *“queste due componenti faunistiche racchiudono molte specie a rischio di conservazione e che possono risentire della costruzione e funzionamento di una serie di generatori eolici”*. Più avanti viene però evidenziato che l'impianto possa incidere anche su altri gruppi faunistici, *“va verificato che le modifiche del territorio necessarie non interferiscano con la sopravvivenza o comunque non impattino anche con altre componenti quali altri mammiferi, anfibi, rettili e invertebrati a rischio per i quali potrebbero essere da mettere in campo mitigazioni e compensazioni per non influire sulle loro popolazioni.”*, ma non viene presentata nessuna lista delle specie presenti o potenzialmente presenti nell'area.

Ciò è in contrasto con le Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana, che prevedono la descrizione dei popolamenti faunistici dei vertebrati con indicazione di tutte le specie presenti (presenza reale o presumibile) per poter esaminare i possibili impatti delle opere previste sulle specie vegetali ed animali di interesse comunitario (secondo quanto previsto dalle Direttive Uccelli ed Habitat, dalla L. 157/1992 e dal DPR 357/1997) e di interesse regionale (secondo quanto previsto dalla L.R. 56/2000), anche se poste all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 o dei SIR.

Non viene allegata nessuna tabella di presenza potenziale o di specie osservate (nemmeno per gli uccelli e i chiroterteri), con i riferimenti dello stato di protezione secondo le normative regionali, nazionali e internazionali e le liste rosse:

- Direttiva Habitat 92/43 CE: All. II - specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; All. IV - specie che richiedono una protezione rigorosa.
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE: All. I -specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
- L.r. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli Habitat Naturali e Seminaturali, della Flora e della Fauna Selvatiche” (All. A – Habitat Naturali e Seminaturali e Specie Animali e Vegetali di Interesse Regionale, la cui Conservazione può richiedere la designazione di SIR; All. B - ,Specie protette ai sensi della presente legge).
- Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (All. II specie rigorosamente protette; All. III specie protette.)
- Convenzione di Bonn sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (All. I – specie migratrici minacciate; All. II specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi).
- Lista Rossa degli Uccelli nidificanti italiani 2021 (Gustin et al. 2021).
- Lista Rossa IUCN 2013 dei Vertebrati Italiani (Rondinini et al. 2013).

Nel documento “064mon_amb.pdf” si dichiara che nella fase di corso d'opera (realizzazione delle fondazioni, delle piazzole, dell'elettrodotto interrato e della cabina di consegna dell'energia) l'impatto sulla biodiversità è significativo tale da provocare *“Allontanamento della maggior parte delle specie faunistiche più sensibili. Questo allontanamento permane al momento dell'entrata in funzione dell'impianto; in linea di massima chi risente maggiormente dell'alterazione sono gli uccelli predatori ed alcune specie più sensibili di mammiferi; di tale situazione si giova tutta la componente “consumatori” meno sensibile e che permanendo nel sito, in assenza di pressione*

predatoria, generalmente trova le condizioni favorevoli per un maggiore sviluppo delle popolazioni locali. Fra le specie che riconquistano l'area in tempi brevi, oltre gli insetti, sono da annoverare i rettili e i micromammiferi. ". Non essendo state fatte indagini riguardo la fauna presente (oltre ad uccelli e chiroterti), non è possibile individuare le specie più sensibili di mammiferi né quali siano i "consumatori" meno sensibili che potrebbero trovare giovamento. Si parla inoltre in modo molto generico di rettili, insetti e di micromammiferi, ma non di quali specie. L'area interessata è caratterizzata da tre tipi di habitat: prativo, boschivo di latifoglie e boschivo di aghifoglie, habitat dove la presenza di alcune specie in Direttiva Habitat è stata più volte documentata (tramite osservazioni dirette e indirette), come ad esempio il lupo (*Canis lupus*), il gatto selvatico (*Felis silvestris*), la martora (*Martes martes*) e la puzzola (*Mustela putorius*).

La valutazione di incidenza è obiettivamente talmente carente da non rappresentare lo status di biodiversità dell'area. Questo fa sì che non sia possibile, con i dati forniti, identificare e valutare l'incidenza dell'impianto sulla fauna presente.

Osservazioni impatto sull'avifauna

I metodi di indagine sono descritti in maniera approssimativa e contengono alcuni errori. Nel complesso non è possibile stabilire se lo sforzo di campionamento sia adeguato (manca il calendario delle date dei rilievi, la localizzazione dei punti di osservazione, dei punti di ascolto e del transetto). In particolare si indicano 18 rilievi per la migrazione ma nei risultati sono indicate 6 giornate per la migrazione primaverile e 8 per quella autunnale; per quanto riguarda i nidificanti non è indicato se è stato fatto un transetto (di che lunghezza, e in quale posizione) o sono stati fatti i punti d'ascolto (quanti e dove).

Le specie riportate nella tabella 1 - **Numerosità specie al passaggio migratorio primaverile su 6 giorni di rilievi**, contattate durante le sessioni di rilievi per la migrazione primaverile, sono in realtà per la maggior parte, specie nidificanti nell'area di studio o nelle vicinanze. Tra queste di particolare interesse per la conservazione, in quanto incluse nell'*Allegato I della Direttiva "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE e s.m.i)*, e particolarmente a rischio per la presenza dell'impianto eolico, i rapaci: il Falco pecchiaiolo, il Biancone, l'Albanella minore, il Falco pellegrino e l'Aquila reale.

L'area d'interesse viene definita con una "diversità complessivamente non alta e con poche specie di interesse per la conservazione". Questa affermazione viene contraddetta dagli stessi dati riportati dallo studio, che invece indicano la presenza di molte specie di interesse conservazionistico: considerando quelle incluse nell'*Allegato I della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE e s.m.i)* sono 8 le specie nidificanti nell'area o nelle zone limitrofe, e 11 quelle che hanno frequentato l'area in tutto il periodo.

Le specie riportate nella tabella 5 - **Numerosità specie al passaggio migratorio autunnale su 8 giorni di rilievi**, contattate durante le sessioni di rilievi per la migrazione autunnale, sono, ancora una volta, per la maggior parte, specie nidificanti nell'area di studio o nelle vicinanze. Tra queste di particolare interesse per la conservazione, in quanto incluse nell'*Allegato I della Direttiva "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE e s.m.i)*, e particolarmente a rischio per la presenza dell'impianto eolico, i rapaci: il Falco pecchiaiolo, il Falco pellegrino e l'Aquila reale.

Le conclusioni sono incomplete ed errate: le 34 specie definite "residenti", che nel documento sono riportate nella Tabella 2, prendono in considerazione solamente i risultati del transetto senza includere anche tutte le specie nidificanti contattate durante tutti gli altri rilievi. Come si evince dal documento stesso sono molte di più le specie nidificanti nell'area o che frequentano l'area durante il periodo di nidificazione ad esempio come territorio di caccia. In particolare, valutando sia i dati

stessi che le conoscenze relative all'avifauna della zona e delle ZSC limitrofe, l'area rientra nel territorio delle seguenti specie nidificanti:

-l'**Aquila reale** contattata in diversi periodi dell'anno non è da considerarsi una presenza sporadica, ma regolare. Le osservazioni fatte nei mesi di febbraio, e durante la sessione dedicata ai migratori rientrano pienamente nel periodo di nidificazione della specie;

-il **Falco pellegrino** è stato osservato nei mesi di febbraio, quando normalmente si trova già nei pressi delle pareti di nidificazione, aprile e maggio, quando è nel pieno periodo riproduttivo;

-il **Biancone** nidifica in ambienti forestali ma per la caccia predilige spazi aperti come prati e pascoli, tale mosaico di habitat è ampiamente disponibile nella zona che rientra perfettamente nelle preferenze della specie. Il picco di migrazione di questa specie è a marzo; osservazioni fatte nei mesi di aprile e maggio sono probabilmente da attribuire ad individui locali (la mancanza delle date di osservazione delle specie nella tabella 1 non permette di escludere nessuna possibilità in questo senso);

-l'**Albanella minore** è una specie migratrice, che frequenta ambienti collinari e montani caratterizzati dalla presenza di spazi aperti, come prati e pascoli, e arbusteti, ampiamente disponibili nell'area di studio e nelle zone limitrofe, non si può pertanto escludere che le osservazioni siano attribuibili ad individui nidificanti.

-il **Falco pecchiaiolo**, è una specie migratrice che nidifica in ambienti forestali ma frequenta spazi aperti, ambienti ampiamente disponibili nell'area di studio, non si può pertanto escludere che le osservazioni siano attribuibili ad individui nidificanti.

E' indubbio che la costruzione di un impianto eolico costituisca perdita di habitat, e in questo caso sarebbe particolarmente grave in quanto andrebbe ad influire negativamente su habitat e popolazioni di uccelli prioritari per la conservazione. Infatti come si evince dallo stesso studio l'area è frequentata da specie legate alla presenza di ambienti aperti, prati e pascoli, come l'Averla piccola e la Tottavilla (incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli), lo Zigolo giallo (particolarmente interessante in quanto nella regione risulta essere raro e localizzato con pochissime popolazioni residuali) e più in generale tutte le specie legate agli ambienti agricoli e delle praterie montane che sono complessivamente in declino sia a scala regionale che nazionale (fonte: Rete Rurale Nazionale & LIPU 2021a. Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia nel periodo 2000-2020. MIPAAF).

Osservazioni impatto sulla chiroterofauna

Secondo le “Linee guida per la valutazione dell’impatto degli impianti eolici sui chiroterti” (Roscioni e Spada 2014), suggerite in fase di richiesta integrazioni dalla Direzione Ambiente ed Energia SETTORE Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana “*nell’area di 5km bisogna tenere in considerazione anche le aree che presentano habitat potenzialmente idonei ai chiroterti, come aree umide, reti di filari ed elementi paesaggistici come alberi singoli in aree aperte e corpi o corsi d’acqua (Rodrigues et al. 2008). La presenza di tali elementi aumenterà la probabilità che i chiroterti possano foraggiare in queste aree nonché essere utilizzati per gli spostamenti sia giornalieri che a lungo raggio (Roscioni et al. 2013, 2014).*” Nella relazione, invece, la valutazione e l’identificazione dei roost non tiene conto dei potenziali roost in albero per le specie fitofile come *Nyctalus*, *Plecotus*, e diversi *Myotis*.

Sempre secondo le Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chirotteri (Roscioni e Spada 2014) "I rifugi invernali dovranno essere visitati da dicembre a febbraio, quelli estivi da maggio a metà luglio." I rilievi per i rifugi invernali sono stati effettuati solo nel mese di febbraio. "Per ogni rifugio censito si dovranno riportare la data (o le date) di rilievo, le coordinate geografiche, la distanza minima dalle torri eoliche, le specie presenti e il conteggio degli individui (effettuato mediante telecamera a raggi infrarossi o termocamera, dispositivo fotografico o conteggio diretto, secondo la tipologia del rifugio e l'entità della colonia), con la descrizione di eventuali tracce di presenza (guano, resti di pasto, ecc.) al fine di dedurre la frequentazione del sito.". Nei metodi di indagine le date di campionamento non vengono riportate in nessuna tabella, come invece viene richiesto anche dalla Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici della Regione Toscana. Inoltre non vengono fornite fotografie delle aree e dei rifugi monitorati, né i punti GPS dei punti di ascolto, né grafici con i risultati delle registrazioni o del materiale utilizzato per il monitoraggio.

Due delle specie rilevate sono in allegato II della Direttiva Habitat: (*R. ferrumequinum* e *M. emarginatus*). Queste due specie sono da considerare a bassissima detectability, per le caratteristiche delle loro emissioni sonore, a frequenze particolarmente elevate (a partire da 80 Khz), e quindi difficilmente rilevabili con il bat detector (Russo 2004, Dietz et al. 2009). Per cui la loro presenza presso la torre AG03 e la torre AG02 è da considerare una sottostima (sia come distribuzione nell'area sia come livelli di presenza e/o numerosità delle popolazioni).

Non viene presentata la tabella Eurobats con rischi per le diverse specie. Tabella che sottolinea come molte delle specie individuate dai rilievi sono sensibili all'impatto da eolico. Nello specifico *Eptesicus serotinus* medio impatto; *Hypsugo savii*, *Nyctalus leisleri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, alto impatto. Peraltro sono anche le specie con maggior numero di passaggi.

High risk	Medium risk	Low risk	Unknown
<i>Nyctalus</i> spp.	<i>Eptesicus</i> spp.	<i>Myotis</i> spp. **	<i>Rousettus aegyptiacus</i>
<i>Pipistrellus</i> spp.	<i>Barbastella</i> spp.	<i>Plecotus</i> spp.	<i>Taphozous nudiventris</i>
<i>Vespertilio murinus</i>	<i>Myotis dasycneme</i> *	<i>Rhinolophus</i> spp.	<i>Otonycteris hemprichii</i>
<i>Hypsugo savii</i>			<i>Miniopterus pallidus</i>
<i>Miniopterus schreibersii</i>			
<i>Tadarida teniotis</i>			

* = in water rich areas ** = exclusive *Myotis dasycneme* in water rich areas

Manca del tutto un'analisi dell'impatto cumulativo, ovvero l'analisi degli effetti cumulativi che si possono venire a creare vista la presenza di altri impianti eolici nel territorio circostante.

Nel paragrafo "considerazioni sui chirotteri" viene riportata la seguente frase "La zona non appare ricca di chirotteri per la ventosità elevata e per il 2022 l'aridità che non favorisce la presenza di insetti preda." Questa considerazione non può giustificare il fatto che la zona non sia a rischio e che non sia ricca di chirotteri, inoltre dai dati pubblicati i passaggi/ora non sono così pochi.

“Di interesse i pochi passaggi di *Rinolofo maggiore* e di *Vespertilio smarginato* che rappresentano le uniche due specie di particolare rilievo per la conservazione. Sono entrambi stati registrati alle falde dell’area di progetto, dove le componenti mesofile dei boschetti presenti sono forse meglio in grado di sostenere queste specie”. Queste due specie sono di particolare rilievo per la conservazione, ma allo stesso tempo risultano essere a basso impatto eolico. Per l’eolico altri generi sono molto più a rischio: *Nyctalus* (presente nell’area), *Pipistrellus* (presente nell’area), *Eptesicus* (presente nell’area). Si ricorda che tutti i chiroterteri sono protetti ai sensi della Direttiva Habitat (allegato IV).

Di seguito si riporta la tabella con le specie osservate nel periodo di monitoraggio, il numero di osservazioni e la categoria IUCN. Le categorie IUCN indicano la valutazione del rischio di estinzione della specie. Cinque delle specie osservate rientrano in una categoria di rischio da NT (Near Threatened) a VU (Vulnerable).

<i>Specie</i>	N. totali passaggi osservati	Categoria IUCN 2013
<i>H. savii</i>	825	LC
<i>P. pipistrellus</i>	453	LC
<i>P. kuhlii</i>	208	LC
<i>E. serotinus</i>	24	NT
<i>M. emarginatus</i>	12	NT
<i>M. nattereri</i>	9	VU
<i>N. leisleri</i>	63	NT
<i>R. ferrumequinum</i>	7	VU

Le specie maggiormente rinvenute dal monitoraggio sono: *H. savi*, *P. pipistrellus*, *P. khulii*, e *N. leisleri*, *E. serotinus*. Le considerazioni finali dicono che: “Le nottole di Leisler sono specie sensibili alla presenza di impianti eolici per il loro tipo di foraggiamento, così come i Pipistrelli nano e di Savi, e il monitoraggio effettuato ha mostrato una presenza estiva della specie che in piccolo numero esce dalle compagini forestali per catturare le proprie prede sopra le chiome o in ambito aperto. Le presenze sono esigue.”. I dati riportati non dicono questo, le presenze sono sufficienti a tenere molto alto il livello di attenzione per questa specie e di conseguenza valutare attentamente la costruzione dell’impianto in quell’area.

Di seguito le schede di valutazione di impatto dei chiroterteri osservati secondo le *Linee guida per la valutazione dell’impatto degli impianti eolici sui chiroterteri*

Specie	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)
Relazioni specie – impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La specie è in grado di effettuare voli a quote > 40 m; ➤ Caccia in prossimità di strutture dell'habitat (alberature, siepi) potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori; ➤ La specie è attratta da luci artificiali (lampioni stradali e sistemi di illuminazione potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori); ➤ Documentata in letteratura la collisione diretta con le turbine (Rodrigues <i>et al.</i> 2008 - EUROBATS Guidelines for consideration of bats in wind farm projects); ➤ La specie è potenzialmente disturbata dal rumore ultrasonoro generato dalle turbine in movimento; ➤ Migratore su lunghe distanze. Potenziali interferenze legate all'intercettazione di rotte migratorie.
Grado d'impatto eolico	Alto, la specie è molto sensibile all'impatto eolico.
Specie	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)
Relazioni specie – impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La specie è in grado di effettuare voli a quote > 40 m; ➤ Caccia in prossimità di strutture dell'habitat (alberature, siepi) potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori; ➤ La specie è attratta da luci artificiali (lampioni stradali e sistemi di illuminazione potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori); ➤ Documentata in letteratura la collisione diretta con le turbine (Rodrigues <i>et al.</i> 2008 - EUROBATS Guidelines for consideration of bats in wind farm projects); ➤ La specie è potenzialmente disturbata dal rumore ultrasonoro generato dalle turbine in movimento.
Grado d'impatto eolico	Medio, la specie è moderatamente sensibile all'impatto eolico.
Specie	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)
Relazioni specie – impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La specie è in grado di effettuare voli a quote > 40 m; ➤ Caccia in prossimità di strutture dell'habitat (alberature, siepi) potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori; ➤ La specie è attratta da luci artificiali (lampioni stradali e sistemi di illuminazione potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori); ➤ Documentata in letteratura la collisione diretta con le turbine (Rodrigues <i>et al.</i> 2008 - EUROBATS Guidelines for consideration of bats in wind farm projects); ➤ La specie è potenzialmente disturbata dal rumore ultrasonoro generato dalle turbine in movimento.
Grado d'impatto eolico	Alto, la specie è molto sensibile all'impatto eolico.

Specie	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)
Relazioni specie – impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La specie è in grado di effettuare voli a quote > 40 m; ➤ Caccia in prossimità di strutture dell'habitat (alberature, siepi) potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori; ➤ La specie è attratta da luci artificiali (lampioni stradali e sistemi di illuminazione potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori); ➤ Documentata in letteratura la collisione diretta con le turbine (Rodrigues <i>et al.</i> 2008 - EUROBATS Guidelines for consideration of bats in wind farm projects); ➤ La specie è potenzialmente disturbata dal rumore ultrasonoro generato dalle turbine in movimento.
Grado d'impatto	Medio, la specie è moderatamente sensibile all'impatto eolico.
Specie	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)
Relazioni specie – impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La specie è in grado di effettuare voli a quote > 40 m; ➤ Caccia in prossimità di strutture dell'habitat (alberature, siepi) potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori; ➤ La specie è attratta da luci artificiali (lampioni stradali e sistemi di illuminazione potenzialmente presenti in prossimità degli aerogeneratori); ➤ Documentata in letteratura la collisione diretta con le turbine (Rodrigues <i>et al.</i> 2008 - EUROBATS Guidelines for consideration of bats in wind farm projects); ➤ La specie è potenzialmente disturbata dal rumore ultrasonoro generato dalle turbine in movimento.
Grado d'impatto eolico	Medio, la specie è moderatamente sensibile all'impatto eolico.

(Roscioni e Spada 2014)

Conclusioni

Concludiamo con una riflessione più generale sulla contrapposizione dannosa tra ambiente e paesaggio. Assistiamo da diverso tempo a una colpevolizzazione del paesaggio italiano. Chi cerca di tutelare il paesaggio richiamandosi alle norme dello Stato viene accusato di essere un ostacolo alla necessaria transizione energetica, un passatista, un paesaggista, un nuclearista. Viene detto che non ci sarà paesaggio senza la tutela ambientale, al che ribattiamo che senza paesaggio naturale sparirà anche l'ambiente da tutelare. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una discussione pubblica che di frequente ha cercato di sminuire e delegittimare gli enti pubblici di tutela del paesaggio. Sono state semplificate le norme di autorizzazione dei grandi impianti da FER, ridotti i tempi di analisi e studio dei progetti. Ma come pensiamo di arrivare agli impegnativi obiettivi di riduzione di CO2 e di produzione di energia da FER? Che aspetto assumerà la Toscana tra 10, 20, 30 anni? Installare anche solo altre 100 o 200 pale eoliche in tutta la Toscana, avrà soddisfatto le direttive comunitarie, nazionali, regionali a discapito di un paesaggio e di un ambiente sicuramente modificati? L'identità e la specificità territoriale che sono enormi volani economici per la nostra regione saranno ancora riconoscibili e appetibili? Probabilmente avremo brani di territorio integro solamente perché interdetti dagli strumenti di pianificazione per ospitare impianti industriali da FER. Saranno come dei musei, delle "riserve indiane", circondati però da un paesaggio trasformato. A questo punto se il paesaggio è l'ostacolo per salvare l'ambiente la soluzione estrema sarebbe quella di togliere i vincoli e le tutele anche nelle zone riconosciute di pregio dalle normative? Non hanno forse diritto/dovere anche quei territori a partecipare attivamente alla transizione energetica? Perché per quelle aree il paesaggio diventa un valore da tutelare mentre per i territori limitrofi diventa un ostacolo?

Assistiamo spesso a una difesa dell'ambiente con approcci industrialisti - *T. Montanari, Cambiare la Costituzione per devastare il paesaggio, Il Fatto Quotidiano 24/05/21* - che sta portando a forme mai viste di modifica dei territori. Non ci sembra una bella prospettiva quella di abbandonare i combustibili fossili grazie ai campi agricoli ricoperti di pannelli fotovoltaici e a tutti i crinali appenninici trafitti da pale eoliche.

Salvatore Settis nel luglio del 2021 iniziava la sua collaborazione con il quotidiano La Stampa con un articolo emblematico dal titolo *TRANSIZIONE VERDE LA GRANDE BUGIA*. Illustrava in maniera chiarissima i danni della contrapposizione tra ambiente e paesaggio, tema che ha affrontato a lungo nelle sue pubblicazioni: *"Se l'intensificazione di pannelli solari e torri eoliche dovesse comportare la devastazione di preziosi paesaggi storici, quali saranno le nostre priorità? Il bivio è simile a quello, non meno drammatico, fra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Come si è visto a Taranto, se lavorare in una fabbrica comporta gravi danni alla salute, la soluzione non è scegliere fra due valori che sono – entrambi – costituzionalmente protetti, ma assicurare il rispetto di entrambi"*.

Dovremmo riflettere sulle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: *"Gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità, elemento costitutivo fondamentale di quella cultura europea cui l'Unione fa riferimento, partendo dal trattato di Lisbona, fin dal suo preambolo, citando le «eredità culturali, religiose, e umanistiche dell'Europa», e impegnandosi a vigilare «sulla salvaguardia e*

sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» “ - Italy Grand Tour: lettera dal Colle, Vanity Fair, 26 maggio 2021.

Bibliografia

Dietz C., von Helversen O. & Nill D. 2009. Bats of Britain, Europe & Northwest Africa. A&C Black, London, pp. 400

Gustin, M., Nardelli, R., Brichetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., Teofili, C. (compilatori). 2021 Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2021 Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma

Roscioni, F., Russo, D., Di Febbraro, M., Frate, L., Carranza, M. L., & Loy, A. (2013). Regional-scale modelling of the cumulative impact of wind farms on bats. *Biodiversity and Conservation*, 22(8), 1821-1835.

Roscioni F., Spada M. (a cura di), 2014. *Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroteri*. Gruppo Italiano Ricerca Chiroteri.

Russo D. 2004. Tecniche e metodi di monitoraggio. In: Agnelli P., Martinoli A., Patriarca E., Russo D., Scaravelli D. & Genovesi P. (eds.). *Linee guida per il monitoraggio dei chiroteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia-Quaderni di Conservazione della Natura 19* Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pp. 109-175.

Rodrigues, L.; Bach, L.; Dubourg-Savage, M.; Karapandža, B.; Kovač, D.; Kervyn, T.; Dekker, J.; Kepel, A.; Bach, P.; Collins, J.; Harbusch, C.; Park, K.; Micevski, B.; Minderman, J. (2015). Guidelines for Consideration of Bats in Wind Farm Projects Revision 2014 (Report No. Publication Series No. 6). Report by EUROBATS

Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013. per il volume: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Elenco Allegati:

Allegato tecnico A: Foto beni sottoposti a tutela

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione " e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Luogo e data: Badia Tedalda, 25 -11-2022

L'Osservante

ALLEGATO A – Foto

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI

DA 0 A 3 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO

Chiesa di San Tommaso a Montebotolino – Badia Tedalda (AR)





Interno della Chiesa di San Tommas



Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine, canonica e annessi a Rofelle – Badia Tedalda (AR)







Chiesa di Santa Maria della Neve a Gattara – Casteldelci (RN)



Torre di Gattara



DA 3 A 5 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO

Chiesa San Pietro Rofelle a Fresciano – Badia Tedalda (AR)



Interno Chiesa San Pietro - Maiolica Robbiana



Chiesa di Santa Maria delle Grazie



Chiesa di Santa Sofia a Santa Sofia – Badia Tedalda (AR)



Ponte vecchio medievale di Casteldelci (RN)



Chiesa di San Daniele a Senatello – Casteldelci (RN)



Torre campanaria e Chiesa di San Martino, CASTELDELCI - RN





Chiesa di Santa Maria in Sasseto, CASTELDELCI - RN



Chiesa e canonica di San Lorenzo a Bascio, PENNABILLI – RN



Torre di Bascio, PENNABILLI - RN



DA 5 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO

Chiesa di San Michele Arcangelo o parrocchiale di Badia Tedalda (AR)





Chiesa di San Bartolomeo a Caprile, BADIA TEDALDA – AR



Chiesa di Santa Maria a Pratieghi, BADIA TEDALDA - AR



Chiesa di Sant'Arduino a Cicognaia, BADIA TEDALDA



Chiesa della Madonna del Presale, BADIA TEDALDA – AR



Chiesa della Madonna del Piano, CASTELDELCI - RN





Chiesa di San Tommaso e Leone a Colcellalto, SESTINO – AR



Chiesa di San Leone a Palazzi, SESTINO – AR



AREE PROTETTE TUTELATE, CENTRI E NUCLEI STORICI

DA 0 A 7 CHILOMETRI IN LINEA D'ARIA DALLA ZONA DELL'IMPIANTO:


MONTEBOTOLINO – Badia Tedalda (AR)



ROFELLE – Badia Tedalda (AR) - Vista dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine verso il Monte Faggiola (a sinistra) in direzione degli aerogeneratori AG06 e AG07



Riserva naturale dell'Alpe della Luna





COLCELLALTO – Sestino (AR)



BASCIO – Pennabilli (RN)



CAMPO – Casteldelci (RN)



Campo e sullo sfondo Monte Loggio



GATTARA – Casteldelci (RN)



CASTELDELCI (RN)

Pieve di San Martino



FOTO PANORAMICHE



Panoramica scattata da Bascio



Panoramica da Sasso Simone Verso Il Monte Loggio





Pendio verso il Monte Loggio



Monte Loggio in direzione degli aerogeneratori AG06-07



Gattara vista dalla Marechiese sullo sfondo il Monte Loggio



Panoramica sullla Valle del Marecchia dai pratoni più alti sul Mointe Loggio



Vista panoramica da Badia Alta – Badia Tedalda (AR)

